

# STATUTO

“Associazione di Volontariato GIROTONDO ONLUS”

## DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO

### ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R.38/94 in Trivero, sotto denominazione “Associazione di Volontariato GIROTONDO ONLUS” una Associazione morale ed intellettuale che ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale promovendo direttamente o tramite terzi lo studio delle Atrofie Muscolari Spinali Infantili e il loro trattamento ed anche promovendo azioni di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria a favore delle persone affette da Atrofia Muscolare Spinale.

L'Associazione ha l'obbligo nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “Onlus”.

### ARTICOLO 2

La sede dell'Associazione è in Trivero, Fraz. Pratrivero n. 303/X, essa potrà aprire sedi su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Svolge la sua attività nell'ambito nazionale ed europeo, è apartitica e apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza dei fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

### ARTICOLO 3

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Nel conseguimento dei suoi esclusivi scopi di solidarietà sociale ed in coerenza con essi, l'Associazione intende sostenere direttamente o tramite terzi lo studio delle Atrofia Muscolari Spinali Infantili ed il loro trattamento e compiere azioni di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria a favore di persone affette da Atrofia Muscolare Spinale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale, istruzione e formazione previste dagli scopi sociali ad eccezione di quelle direttamente connesse.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

### ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali.
- b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e partecipazione ad esse.
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di giugno, predispose il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo per il successivo esercizio.

## ARTICOLO 6

Gli appartenenti all' Associazione si dividono in soci ordinari, sostenitori ed onorari.

Possono chiedere di essere ammessi come soci solo le persone fisiche.

L'adesione quale socio ordinario e sostenitore è consentita a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti.

La qualifica di socio ordinario e sostenitore si acquista versando alla segreteria dell'associazione le quote associative annue stabilite dal consiglio di amministrazione.

La qualifica di socio onorario è concessa su decisione del consiglio di Amministrazione a tutte le persone che, in qualsiasi modo, dimostrino il loro interesse ai fini dell'associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi annui, ed hanno diritto di partecipare alle assemblee.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione, il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell' Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

La qualifica di socio si perde per :

- Decesso
- Dimissioni
- Morosità
- Espulsione per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

I soci sono tenuti, secondo le loro attitudini professionali, a collaborare con partecipazione attiva per il conseguimento delle finalità dell' Associazione.

Tale prestazione sarà svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell' Associazione.

Le quote sociali ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

## AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLO 7

L' associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati dall' Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili .

In caso di defezione per qualunque causa del numero dei consiglieri, esso sarà integrato, fino al termine del mandato del Consiglio, dal primo dei non eletti nell'ultima elezione, o in mancanza , da

un nuovo consigliere eletto nella prima assemblea successiva. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed attribuisce ai propri membri le deleghe e le cariche necessarie per il funzionamento dell' Associazione.

#### ARTICOLO 8

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo, il preventivo e l'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi sono presiedute dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto in apposito libro il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 9

Il presidente od, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.

Nei casi di urgente necessità esercita i poteri del consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 10

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

#### ARTICOLO 11

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

#### ARTICOLO 12

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa *una sola* delega per ciascun socio

#### ARTICOLO 13

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

#### ARTICOLO 14

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

#### ARTICOLO 15

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

### SCIOGLIMENTO

#### ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio netto residuo come da ultimo bilancio redatto alla data di scioglimento per qualunque causa dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

### CONTROVERSIE

#### ARTICOLO 17

Tutte le controversie fra gli associati, fra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri da nominarsi dall'assemblea .

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità e con giudizio inappellabile.